



COMUNE DI CONTA'
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1/2021
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge 27.12.2019, n. 190. Approvazione regolamento, tariffe e coefficienti moltiplicatori con validità dal 1° gennaio 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Cunevo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Zanon Fulvio | - Sindaco |
| 2. Dalpiaz Jacopo | - Consigliere |
| 3. Iob Damiano | |
| 4. Iob Giancarlo | |
| 5. Iob Manuel | |
| 6. Miclet Alessandro | |
| 7. Paolin Gabriele | |
| 8. Pedron Miriana | |
| 9. Poletti Barbara | |
| 10. Poda Virginia | |
| 11. Zanon Lucia | |
| 12. Zanon Sonia | |

Assenti giustificati: Giovannini Alessio e Iob Marco

Assiste il segretario comunale Signor dott. Claudio Baldessari

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa a sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Contà, 30.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Baldessari

Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 del responsabile della ragioneria comunale, circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Contà, 30.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Baldessari

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZANON FULVIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Paolin Gabriele e Pedron Miriana.

Oggetto: Canone Unico Patrimoniale di cui alla Legge 27.12.2019, n. 190. Approvazione regolamento, tariffe e coefficienti moltiplicatori con validità dal 1° gennaio 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi da 816 a 845, della Legge 27.12.2019, n. 190 (legge di bilancio per il 2020) viene istituito a decorrere dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. Canone unico) il quale sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Ravvisato che presupposto del nuovo Canone unico, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato;
- la concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati;

Considerato che il nuovo Canone ha natura interamente patrimoniale, mentre la previgente imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni avevano natura tributaria;

Tenuto conto che, per quanto attiene il Comune di Contà, il nuovo Canone unico va a sostituire il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), nonché l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Viste le seguenti disposizioni:

- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che demanda agli Enti la potestà di regolamentare l'applicazione del Canone e precisamente "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446";- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che dispone testualmente "Le province ed i comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".- l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000, che sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13.01.2021 che ha fissato quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 (annualità 2021-2023) il 31.03.2021;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Appurato che la risoluzione n. 9 del 18.12.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, pur considerando la natura unitaria del prelievo previsto dal Canone unico di nuova introduzione, tale prelievo rimane fondato, come sancito dal comma 819 dell'art. 1 della Legge 160/2019, su due presupposti distinti e alternativi: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato. Ne consegue che tutte le attività relative alle diverse componenti del canone possono essere gestite separatamente;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. Inforza di tali motivazioni anche il nuovo canone patrimoniale non è assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche;
- TITOLO II: procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico;
- TITOLO III: procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie;
- TITOLO IV: tariffe canone, riduzioni, esenzioni;
- TITOLO V: pubbliche affissioni;
- TITOLO VI: riscossione, accertamenti e sanzioni;
- TITOLO VII: particolari tipologie di occupazione;
- TITOLO VIII: particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie;
- TITOLO IX: canone mercatale;
- TITOLO X: disposizioni finali;
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti di valutazione per le occupazioni;
- ALLEGATO C: definizione dei coefficienti di valutazione per l'esposizione dei mezzi pubblicitari;

Atteso come i coefficienti di adeguamento territoriale indicati agli articoli 28 e 35 sono stati determinati in modo da non modificare, nel limite del possibile, le tariffe finali applicate agli utenti, rispetto a quelle previgenti, nell'intento di mantenere il gettito del nuovo Canone unico analogo al livello di pressione impositiva che si aveva precedentemente con le entrate oggetto di soppressione;

Acquisito in merito alla proposta di regolamento in esame il parere favorevole del revisore dei conti del Comune, come da documentazione depositata agli atti;

Ritenuto di approvare il Regolamento del canone unico patrimoniale composto di 66 articoli e n. 3 allegati, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2021 in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e prima dell'approvazione del bilancio stesso;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 11.01.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed i.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

ad unanimità di voti palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-845, composto da 76 articoli e comprensivo degli allegati A, B e C., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021, conformemente a quanto ammesso dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

3. Di dare atto che il nuovo Canone unico patrimoniale sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
4. Di approvare contestualmente le tariffe del nuovo Canone unico, in quanto assicurano, a livello preventivo, un gettito pari a quello conseguito nell'anno 2020 dalle entrate soppresse. Gli adeguamenti successivi saranno di competenza della Giunta comunale, come precisato agli articoli 28, comma 4, e 35, comma 2, del regolamento;
5. Di disporre, per le ragioni citate in premessa, limitatamente all'anno 2021 e alle esposizioni pubblicitarie permanenti, la sospensione del termine previsto dall'art. 39, comma 4, del regolamento e il posticipo del versamento del canone al 30 settembre 2021;
6. Di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed autonoma votazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
7. di prendere che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
 - a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Zanon Fulvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Baldessari

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Contà, 01.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Baldessari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 100 - D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 01/04/2021 al 11/04/2021 per dieci giorni consecutivi all'albo telematico.

Contà, 01/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Baldessari

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del quarto comma dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

La presente deliberazione è esecutiva ad ogni effetto di legge.

Contà, 30.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Baldessari